

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 29.3.1999;
Aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 03.05.1999;
Aggiornato con Deliberazione di C.C. n..... del 06.06.2005

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1 - Oggetto e definizioni](#)

[Art. 2 - Materie riservate alla legge](#)

CAPO II - IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'ICI

[Art. 3 - I terreni fuori dall'applicazione dell' I.C.I](#)

[Art. 4 - I fabbricati rurali](#)

CAPO III - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

[Art. 5 - I fabbricati costruiti abusivamente](#)

[Art. 6 - Gli immobili realizzati dal proprietario su aree del Comune](#)

[Art. 7 - Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica](#)

[Art. 8 - Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie](#)

[Art. 9 - Il creditore anticretico](#)

[Art. 10 - Multiproprietà e condominio](#)

CAPO IV - LA BASE IMPONIBILE

[Art. 11 - Definizione dei fabbricati non iscritti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile](#)

[Art. 12 - Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili](#)

CAPO V - ESENZIONI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA

[Art. 13 - Esenzioni per gli enti pubblici](#)

[Art. 14 - Esenzione per gli enti non commerciali](#)

[Art. 15 - Riduzioni d'imposta](#)

CAPO VI - LE AGEVOLAZIONI PER LA PROPRIETA' AGRICOLA E PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ED IL LORO AMBITO DI APPLICAZIONE

[Art. 16 - Terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli](#)

[Art. 17 - Variazioni anagrafiche e contitolari](#)

[Art. 18 - Abitazione concesse a parenti in uso gratuito](#)

[Art. 19 - Pertinenze](#)

[Art. 20 - Detrazione per l'abitazione principale: casi particolari](#)

CAPO VII - VERSAMENTI

[Art. 21 - Versamenti](#)

[Art. 22 - Differimento dei termini per i versamenti](#)

[Art. 23 - Rateizzazione dei versamenti](#)

CAPO VIII - ACCERTAMENTO SANZIONI E RIMBORSI

[Art. 24 - Accertamento](#)

[Art. 25 - Sanzioni ed interessi](#)

[Art. 26 - Rimborsi](#)

[Art. 27 - Rimborso per aree divenute identificabili](#)

[Art. 27 bis - Potenziamento dell'ufficio tributi](#)

CAPO IX - CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

[Art. 28 - Competenze e procedure per la gestione del contenzioso](#)

[Art. 29 - Accertamento con adesione](#)

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[Art. 30 - Soppressione dell'obbligo dei controlli formali](#)

[Art. 31 - Norme di rinvio](#)

[Art. 32 - Entrata in vigore](#)

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il Comune di Apiro, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell' I.C.I. e' retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
4. Al fini del presente regolamento si deve intendere per:
 - a) I. C. I. imposta comunale sugli immobili;
 - b) decreto n. 504/92; il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) decreto n. 218/97; il D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
 - d) decreto n.546/92; il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
 - e) decreto n. 446/97; il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Materie riservate alla legge

1. L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile restano disciplinate dal capo I del decreto n. 504/92.

CAPO II - IMMOBILI ESCLUSI DALL 'APPLICAZIONE DELL' ICI

Art. 3 - I terreni fuori dall'applicazione dell' I.C.I

1. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I.. i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. Sono, in particolare, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta: 1
 - a) i terreni incolti o abbandonati;
 - b) i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, ed orticelli;
 - c) i terreni non fabbricabili e utilizzati per attività diverse da quelle agricole.
 - d) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 4 - I fabbricati rurali

1. Ai sensi dell' art. 2 del Decreto 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Al fini del riconoscimento della ruralità di cui al comma 1 del presente articolo, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il

terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui atla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto detta normativa in materia di collocamento;

c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati (nдр: il limite ridotto a 3.000 metri quadrati trova applicazione ordinariamente nei comuni considerati montani ai sensi dell'art. I, comma31 del1a : Legge 31 gennaio 1994, n.97);

d) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell' I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.(nдр: se il terreno è ubicato in Comune considerato montano ai sensi della legge 97 del 1994.il volume di affari derivante da attività, agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo).

3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche dette unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.

4. Sono considerate rurali le costruzioni strumentati atte attività agricole di cui all'art. 29 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente detta Repubblica 22 . dicembre 1986, n. 917.

5. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività, agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, atta custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.

6. Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.

CAPO III - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

Art. 5 - I fabbricati costruiti abusivamente

1. E' soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.

2. Il terreno sul quale e' stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.

Art. 6 - Gli immobili realizzati dal proprietario su aree del Comune

1. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficario è soggetto passivo dell' ICI. a decorrere dalla costituzione del diritto.

Art. 7 - Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione.

Art. 8 - Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie

1. Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo e' la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.

Art. 9 - Il creditore anticretico

Il creditore anticretico è estraneo al rapporto di imposta relativamente all'immobile ricevuto, che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione.

Art. 10 - Multiproprietà e condominio

1. Nel caso di multiproprietà l'imposta è dovuta dai proprietari in proporzione alla quota di possesso ed alla durata.
2. Per le parti comuni del condominio l'imposta è dovuta dai condomini in base ai millesimi di possesso previa comunicazione al comune delle parti in oggetto.
3. La comunicazione di cui comma 2 deve essere effettuata dall'amministratore del condominio e, nel caso in cui noti sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun condomino.
4. E' data facoltà all' amministratore, a nome e per conto dei condominio, di effettuare un unico versamento per le parti comuni dell'edificio.

CAPO IV - LA BASE IMPONIBILE

Art. 11 - Definizione dei fabbricati non iscritti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile

1. Per fabbricati non iscritti in catasto, per i quali ai sensi dell'art. 5 comma 4 del decreto n. 504/92 il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti, si devono intendere:
 - a) i nuovi fabbricati non ancora iscritti ma ultimati, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità;
 - b) i fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale;
 - c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.

Art. 12 - Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto n. 504/92, per le aree fabbricabili il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell' anno di imposizione.
2. Entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento la giunta comunale, con apposita delibera, sulla base di relazione dell'ufficio tecnico comunale, individuerà delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale ed i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.
3. La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) zona territoriale di ubicazione;
 - b) indice di edificabilità;
 - c) destinazione d'uso consentita;
 - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Il Comune non provvederà ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.
5. I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con cadenza triennale.

CAPO V - ESENZIONI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA

ART. 13 - Esenzioni per gli enti pubblici

1. Sono esentati dal versamento dell'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie, sebbene non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 1 del presente regolamento gli immobili destinati esclusivamente ad attività di carattere commerciale.

Art. 14 - Esenzione per gli enti non commerciali

1. "L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs.504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20.5.1985 n.222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art.7, comma i lett. i) del D.Lgs.504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4.2.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460."

Art. 15 - Riduzioni d'imposta

1. La riduzione dell'imposta del cinquanta per cento di cui all'art. 8, comma I, del decreto n. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati opera alle seguenti condizioni:
 - a) i requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall'ufficio tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con perizia i cui oneri sono a carico dell'interessato, resa nei termini di 30 giorni dalla richiesta. Il contribuente ha facoltà di far risultare la sussistenza dei suddetti requisiti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 - b) sono considerati inagibili o inabitabili ai fini del presente articolo i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione: - delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; - delle strutture orizzontali, come solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi; - della copertura; - delle scale.
2. La riduzione dell'imposta opera a far data della presentazione della domanda di cui al comma I, lettera
 - a), del presente articolo o del giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'ente la dichiarazione sostitutiva indicata nel medesimo comma.
4. I contribuenti devono comunicare all'ente il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge 504/92.

CAPO VI - LE AGEVOLAZIONI PER LA PROPRIETA' AGRICOLA E PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ED IL LORO AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 16 - Terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

1. Sono considerati non fabbricabili, e quindi soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del decreto n. 504/92, i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
2. Ai sensi dell' art. 59, comma 1, let.
 - a) del decreto n. 446/97 e per l'applicazione del comma 1 del presente articolo si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che:
 - a) sono iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e sono soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) hanno un volume affari derivante dalle attività agricole superiore alla meta' del reddito complessivo; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione al fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 17 - Variazioni anagrafiche e contitolari

1. In caso di variazione di residenza anagrafica nel corso dell'anno d'imposta, l'aliquota ridotta, eventualmente stabilita dal Comune, per l'abitazione principale si applica limitatamente ai mesi durante i quali l'immobile è stato adibito a tale destinazione, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni.
2. In caso di contitolari dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta di cui sopra, deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel Comune.

Art. 18 - Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n.504, sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti o affini entro il secondo grado.
2. La detrazione per abitazione principale compete per un solo fabbricato ed è quindi consentito usufruire di tale detrazione quando il fabbricato costituisce dimora abituale dei familiari del contribuente, così come indicati nel comma 1, solo a condizione che lo stesso non usufruisca di detta detrazione per altro fabbricato.

Art. 19 - Pertinenze

1. Non si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze distintamente iscritte in catasto.

Art. 20 - Detrazione per l'abitazione principale: casi particolari

1. La detrazione per l'abitazione principale spetta, ricorrendone i presupposti di legge, anche a chi abbia locato parte dell'appartamento in cui dimora abitualmente.
2. Non compete la detrazione per l'alloggio dato in locazione al proprietario o titolare di altro diritto reale, ancorché egli stesso dimori in un immobile preso in locazione.
3. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

CAPO VII - VERSAMENTI

Art. 21 - Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri per un immobile determinato, ed a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto.
2. L'imposta liquidata in sede di autotassazione o di accertamento deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o presso il suo sportello. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso nel caso contrario.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a L. 4.000.

Art. 22 - Differimento dei termini per i versamenti

1. La giunta comunale, con apposita delibera, può prorogare i termini per effettuare i versamenti qualora si vendichino calamità naturali.

Art 23 - Rateizzazione dei versamenti

" Il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà di ordine economico o per eventi straordinari, la rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute per annualità arretrate, liquidate e/o accertate dal Comune, che superino il complessivo importo di 1.500 Euro, in rate di uguale importo fino ad un massimo di diciotto mesi, eventualmente previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria a mezzo istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione, altrimenti l'intero importo ancora dovuto è iscritto a ruolo coattivo.

CAPO VIII - ACCERTAMENTO SANZIONI E RIMBORSI

Art. 24 - Accertamento

1. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.6.1997, n. 218.

Art. 25 - Sanzioni ed interessi

1. La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei decreti nn. 471,472,473 de1997, e successive modifiche ed integrazioni .

Art. 26 - Rimborsi

1. Non si procede al rimborso quando l'importo non risulta superiore a €. 20.000.2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1) del decreto n. 504/92 sulla compensazione fra debiti d'imposta e crediti da rimborso, l'ufficio tributi trasmette ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso una comunicazione con l'indicazione delle somme liquidate e l'avviso della facoltà di compensazione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione della nota.3. I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti e i debiti d'imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.

Art. 27 - Rimborso per aree divenute edificabili

1. Per le aree divenute inedificabili, a seguito di provvedimenti dell'amministrazione comunale, i contribuenti hanno diritto:

a) al rimborso dell'imposta versata nei tre anni precedenti, se l'inedificabilità dell'area ne determina l'esclusione dal campo dell'applicazione dell'I.C.I.

b) al rimborso della maggior imposta versata nei tre anni precedenti rispetto a quella dovuta sul corrispondente terreno agricolo qualora l'area, in carenza della edificabilità, rientra fra quelle indicate

dall'art. 2 comma 1, lettera c) del decreto n. 504/92.

2. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di legge, al tasso corrente.

3. Le somme a rimborso devono essere richieste dagli interessati, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni dal provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nessun rimborso è dovuto qualora sulle aree siano stati edificati o siano in corso di edificazione manufatti stabilmente ancorati al suolo, anche se realizzati da terzi o abusivamente.

Art. 27 bis - Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della L.23.12.1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs.15.12.1997 n.446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e dell'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti: la Giunta Comunale determina con delibera adottata entro il 30 luglio due misure percentuali:

* l'una non superiore al 2 (due per mille) a valere sul gettito dell'ICI riscosso nell'esercizio precedente;

* l'altra, non superiore al 15% (quindici per cento), da conteggiarsi sui maggiori proventi riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso in conseguenza dei risultati ottenuti a seguito del perseguimento dell'evasione. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni, anche di personale, per Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale che partecipa alla attività di recupero dell'evasione fiscale, in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali. Il dirigente del servizio Finanziario, provvederà con proprio provvedimento alla liquidazione dei compensi suddetti.

CAPO IX - CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 28 - Competenze e procedure per la gestione del contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

2. Il Sindaco sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto n. 546/92, previa delibera di autorizzazione della giunta comunale.

3. Il Sindaco può delegare la rappresentanza in giudizio al funzionario responsabile del tributo mediante specifico atto di procura.

Art. 29 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal decreto n. 218/97.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Soppressione dell'obbligo dei controlli formali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è soppresso l'obbligo del controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati dai contribuenti per gli anni precedenti alla adozione del regolamento medesimo.

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto

legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entrato in vigore il 1 gennaio 1999 nella versione iniziale, mentre per la presente modificazione entra in vigore il 01.07.2005.